




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2471-A

Consultazioni elettorali per l'anno 2020

(Conversione in legge del DL 26/2020)

N. 217 – 28 maggio 2020



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2471-A

Consultazioni elettorali per l'anno 2020

(Conversione in legge del DL 26/2020)

N. 217 – 28 maggio 2020

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI.....	- 3 -
ARTICOLO 1 E 2.....	- 3 -
CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ANNO 2020	- 3 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2471-A
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020.
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatrice per la	Torto (M5S)
Commissione:	
Commissione competente:	I (Affari costituzionali)

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020.

È oggetto della presente nota il testo risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame presso la Commissione di merito.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento. Tale relazione tecnica non ravvisa profili di onerosità nelle norme.

Gli emendamenti approvati nel corso dell'esame presso la Commissione di merito non sono corredati di relazione tecnica o di prospetto riepilogativo.

Si esaminano di seguito, alla luce della RT, le disposizioni recate dal testo originario del provvedimento nonché le sole modifiche introdotte dalla Commissione di merito che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1 e 2

Consultazioni elettorali per l'anno 2020

Le norme posticipano, in via eccezionale, i termini ordinari indicati dalla legislazione vigente per lo svolgimento delle consultazioni elettorali che dovranno avere luogo nel 2020.

Le consultazioni interessate dal provvedimento sono:

- elezioni suppletive per la Camera e il Senato. In tale caso il decreto fissa il termine per lo svolgimento delle elezioni per i seggi dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2020 in 240 giorni dalla dichiarazione della vacanza in luogo dei 90 giorni previsti dalla legge elettorale [comma 1, lettera *a*]);
- elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali. Per tali enti il turno annuale ordinario del 2020 viene differito ad una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre, anziché tra il 15 aprile e il 15 giugno [comma 1, lettere *b*) e *c*]);
- elezioni per il rinnovo dei consigli regionali nelle regioni a statuto ordinario. Viene prolungata di tre mesi la durata in carica dei consigli regionali il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 e si stabilisce che le elezioni si svolgano nei 60 giorni successivi o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori [comma 1, lettera *d*]).

Nel corso dell'esame presso la Commissione di merito le norme sopra descritte sono state integrate prevedendo, fra l'altro:

- che le elezioni dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza nel 2020 si svolgano entro novanta giorni dalle elezioni dei consigli comunali con conseguente proroga del mandato degli organi provinciali;
- modalità semplificate per la presentazione delle liste partecipanti alle elezioni;
- che tutte le pubbliche amministrazioni competenti all'emissione di atti, certificati e documenti utili al procedimento elettorale, li trasmettano, se richieste, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo indicato;
- che, in deroga alle norme vigenti¹, le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgano, oltre che nella giornata di domenica, anche in quella di lunedì dalle ore 7,00 alle ore 15,00. In caso di svolgimento contestuale di più consultazioni si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, ivi compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento ed i compensi degli uffici elettorali di sezione; in tal caso lo scrutinio delle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni;
- che al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari di sicurezza adottati dal Governo.

Il testo originario del provvedimento, non modificato dalla Commissione, stabilisce che dall'attuazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

¹ Articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

La relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento non valutava alcun effetto finanziario, specificando che nessuna delle procedure elettorali rinviate dal testo originario [*sopra indicate*] era stata avviata alla data del 21 aprile 2020 (data di entrata in vigore del decreto in esame).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che alcune delle modifiche approvate dalla Commissione di merito e prive di relazione tecnica appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari. Si tratta in particolare delle previsioni:

1. che le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgano anche nella giornata di lunedì;
2. che le consultazioni elettorali e referendarie del 2020 si svolgano osservando i protocolli sanitari di sicurezza adottati dal Governo (circa tali protocolli la norma non fornisce indicazioni di dettaglio, indicandone solamente la finalità di prevenire il rischio di contagio).

Ciò posto, stante la clausola di invarianza finanziaria, andrebbero acquisiti elementi volti a chiarire come possa essere garantita – tenuto conto del protrarsi per un ulteriore giorno delle operazioni elettorali previste dal punto 2 - l'assenza di oneri con riferimento alle spese da sostenere per il personale impegnato nelle medesime operazioni e alle altre spese a queste connesse.

In merito al rispetto dei protocolli sanitari di sicurezza, non si formulano osservazioni nel presupposto della possibilità di dare attuazione agli stessi nell'ambito di dotazioni disponibili di personale e mezzi. In proposito appaiono comunque utili elementi di valutazione e di conferma.